

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 863-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VISENTIN)

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991

---

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
e col Ministro del tesoro**

*(V. Stampato Camera n. 937)*

*Approvato dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 settembre 1994*

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente Accordo stipulato con la Bulgaria completa il quadro dell'assistenza giudiziaria, già iniziato in campo civile ed ora esteso alla materia penale, nei rapporti tra i due Paesi che hanno avuto negli ultimi tempi notevole sviluppo dopo la recente trasformazione politica ed economica dell'Est Europeo.

Come per molti trattati analoghi, si tratta della reciproca assistenza nei vari settori del procedimento penale, quali le notifiche, le rogatorie, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, la trasmissione di atti e di oggetti, lo scambio di informazioni.

È da segnalare che il trattato in esame è il primo in materia penale che è stato firmato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e l'Italia è riuscita ad inserire una clausola grazie alla quale le disposizioni del trattato si applicano anche alla richieste di assistenza avanzate prima

della sua entrata in vigore, nonché a quelle successive che siano avanzate in relazione a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore. È evidente l'interesse di tale clausola per le indagini tuttora in corso per l'attentato al Pontefice del 13 maggio 1981.

Sul piano delle garanzie, sono specificati i casi in cui l'assistenza debba esser rifiutata, a tutela dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, quali le richieste che intendano perseguire reati politici o nascondere considerazioni relative alla razza, alla religione e ad altri fattori discriminanti.

Le norme appaiono soddisfacenti sotto ogni aspetto e, poichè la ratifica di questo trattato è già stata votata dalla Camera dei deputati, appare opportuno procedere celermente alla sua approvazione per non ritardarne l'entrata in vigore.

VISENTIN, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)**

(Estensore: CHERCHI)

21 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato stesso.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.